



Promemoria Programma URA per animali al pascolo – Esigenze, problemi/domande e risposte



A. Norme

Norme URA

Dal 1° maggio al 31 ottobre agli animali devono essere concesse almeno 26 uscite mensili al pascolo. Dal 1° novembre al 30 aprile agli animali devono essere concesse almeno 13 uscite mensili su una superficie di uscita o al pascolo. (Ordinanza sui pagamenti diretti [OPD] all. 6 B 2.1, eccetto pollame da reddito, cervi, bisonti e animali della specie suina)

Per superficie di uscita si intende una superficie a disposizione degli animali per l'uscita regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta con materiale adeguato in quantità sufficiente. (OPD all. 6 B 1.3)

I punti fangosi sui pascoli, eccetto i pantani per yak, bufali e suini, devono essere recintati. (OPD all. 6 B 1.2)

Norme concernenti la documentazione

L'uscita deve essere documentata al più tardi entro tre giorni per gruppo di animali cui è stata concessa l'uscita comune o per singolo animale.

Se il sistema di detenzione degli animali garantisce in permanenza l'accesso a una corte o a un pascolo, l'uscita non deve essere documentata.

Per animali della specie bovina, bufali e animali della specie equina, caprina e ovina che, durante un certo periodo, possono uscire quotidianamente all'aperto occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo e l'ultimo giorno di tale periodo. (OPD all. 6 B 1.6)

B. Derghe ammesse

Derghe ammesse alle norme URA

In determinate situazioni sono consentite deroghe alle norme URA. I dettagli sono disciplinati nell'OPD (all. 6 B 2.3, 2.5 e 2.6). Di seguito sono riassunti i problemi e le domande più frequenti degli agricoltori e le rispettive risposte.

(P/D = problema/domanda; R = risposta)

1.1	P/D	Se lascio gli animali al pascolo durante o dopo precipitazioni insistenti (soprattutto in primavera e autunno), rovinano la cotica erbosa.
	R	<i>Durante o dopo (fin quando gli animali, pascolando, rischiano di lasciare buchi nel terreno) precipitazioni intense gli animali possono essere lasciati sulla superficie di uscita anziché portati al pascolo.</i>
1.2	P/D	Nella mia azienda, a maggio, non si può ancora portare gli animali al pascolo.
	R	<i>Dal 1° maggio gli animali devono essere lasciati sulla superficie di uscita o al pascolo, non appena la vegetazione locale lo consente, per almeno 26 giorni al mese.</i>
1.3	P/D	La mia azienda si trova nella regione di montagna dove gli animali possono essere lasciati al pascolo soltanto a primavera inoltrata. Il terreno attorno alla stalla è molto ripido. Non dispongo, perciò, di una superficie d'uscita adeguata.
	R	<i>Se un'azienda di montagna non dispone di superfici d'uscita adeguate, il Cantone può stabilire uno speciale regolamento d'uscita primaverile che tenga conto dell'infrastruttura dell'azienda.¹</i>
1.4	P/D	Se lascio le vacche al pascolo durante il periodo dell'asciutta ho problemi con la messa all'asciutta.
	R	<i>Durante i primi dieci giorni del periodo dell'asciutta (riduzione del foraggio per la messa all'asciutta) il pascolo può essere sostituito dall'uscita su una superficie d'uscita.</i>
1.5	P/D	Quanto prima o dopo il parto posso lasciare in stalla una vacca?
	R	<i>Durante i dieci giorni precedenti la data probabile del parto e durante i dieci giorni successivi a un parto è ammessa una deroga alle norme URA.</i>
1.6	P/D	Il mattino prima dell'inseminazione devo ancora lasciare gli animali al pascolo?
	R	<i>In relazione a un intervento praticato sull'animale è ammessa una deroga alle norme URA .</i>
1.7	P/D	Il fatto di dover caricare e trasportare gli animali tenuti in permanenza al pascolo genera stress per me e per gli animali stessi.
	R	<i>Per gli animali della specie bovina e i bufali durante 2 giorni al massimo prima di un trasporto è ammessa una deroga alle norme URA. Condizione: il numero BDTA degli animali in questione e la data del trasporto vanno annotati in un registro (p.es. calendario dei calori) prima dell'inizio della deroga alle norme URA.</i>
1.8	P/D	Gli animali malati o feriti devono essere lasciati al pascolo?
	R	<i>Nel caso di animali malati o feriti è possibile derogare alle prescrizioni concernenti l'uscita, se ciò è imperativamente indispensabile in relazione alla malattia o alla ferita (OPD all. 6 B 1.8).</i>

¹ In questo caso il gestore può inoltrare all'ufficio cantonale dell'agricoltura una domanda scritta motivata (ai sensi dell'art. 76 OPD).

Deroghe ammesse alle norme concernenti la documentazione

(P/D = problema/domanda; R = risposta)

2.1	P/D I miei animali escono al pascolo ogni giorno , durante la notte e durante il giorno li faccio rientrare in stalla. Devo fare ogni giorno una crocetta sul registro delle uscite?
	R <i>No. Per gli animali che escono al pascolo ogni giorno per un certo periodo occorre documentare l'uscita annotando nel registro soltanto il primo e l'ultimo giorno di tale periodo.</i>
2.2	P/D Tengo cavalli a pensione e non posso farli uscire tutti insieme . Come devo documentare l'uscita?
	R <i>L'uscita deve essere documentata per gruppo di animali cui è stata concessa l'uscita comune o per singolo animale.</i>